



**REGOLAMENTO (UE) 2024/398 DELLA COMMISSIONE**

**del 29 gennaio 2024**

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alossifop in o su determinati prodotti**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva alossifop sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione per l'uso dell'alossifop sui semi di lino e sui semi di colza in Australia. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture in Australia determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 per i semi di lino e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di semi di lino e semi di colza.
- (3) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione in conformità all'articolo 9 del medesimo regolamento.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull'LMR proposto <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (5) L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l'LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto dei dati relativi al consumo e delle informazioni sulle proprietà tossicologiche della sostanza validi in quel momento. L'autorità ha concluso che né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un eventuale rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (6) Un LMR per i semi di soia basato su una domanda di tolleranza all'importazione è stato precedentemente stabilito dal regolamento (UE) 2017/171 della Commissione <sup>(3)</sup>, in quanto l'Autorità ha concluso che l'LMR proposto era sicuro per i consumatori <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere motivato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla fissazione di tolleranze all'importazione per l'alossifop-P nei semi di lino e nei semi di colza. *EFSA Journal* 2018;16(11):5470.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiridid, azossitrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, *Trichoderma atroviride* ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti (GU L 30 del 3.2.2017, pag. 45).

<sup>(4)</sup> Parere motivato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla fissazione della tolleranza all'importazione per l'alossifop-P nei semi di soia. *EFSA Journal* 2016;14(7):4551.

- (7) Nel 2020, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione <sup>(5)</sup>, l'approvazione della sostanza attiva haloxyfop (alossifop) non è stata rinnovata a causa della decisione, da parte del richiedente il rinnovo, di non sostenere più tale domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (8) Tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alossifop sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tale sostanza attiva nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (9) In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere motivato di valutazione dei rischi che gli attuali LMR basati sulle tolleranze all'importazione e i CXL per l'alossifop possono comportare per i consumatori tenendo conto dei più recenti dati relativi al consumo disponibili e della presentazione o meno delle informazioni di conferma prescritte per colmare le lacune nei dati individuate durante il riesame degli LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(6)</sup>.
- (10) L'Autorità ha concluso che gli LMR esistenti per l'alossifop nei semi di soia, come pure le tolleranze all'importazione proposte per tale sostanza attiva nei semi di lino e nei semi di colza e i CXL esistenti per le cipolle e i semi di girasole, non dovrebbero comportare un rischio per i consumatori. Tuttavia, tenuto conto dei dati più recenti relativi al consumo e delle prescrizioni relative ai dati, per i semi di soia e i semi di girasole alcune informazioni non erano disponibili ed è stato pertanto richiesto un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio <sup>(7)</sup>.
- (11) Poiché l'LMR per l'alossifop nei semi di soia e il CXL per i semi di girasole sono considerati sicuri per i consumatori e le informazioni mancanti sono state individuate durante la valutazione dei rischi effettuata dall'Autorità solo nel 2022, è opportuno concedere al richiedente il tempo necessario per presentare i dati richiesti. Gli LMR in questione saranno pertanto riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le cipolle, i semi di soia, i semi di lino, i semi di colza e i semi di girasole nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli indicati dall'Autorità.
- (12) L'Autorità ha inoltre rilevato che il LD specifico per il latte, pari a 0,01\* mg/kg, si è rivelato di grande incidenza sull'esposizione cronica; il LD per tale prodotto dovrebbe essere pertanto fissato a 0,002 mg/kg. Per tutti gli altri prodotti è opportuno abbassare i rispettivi LMR fissati per l'alossifop nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al LD specifico per prodotto conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 17 del medesimo regolamento.
- (13) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di alossifop circa la necessità di adattare determinati LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per tutti i prodotti.
- (14) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643 della Commissione, del 5 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfuro di calcio, denatonio benzoato, haloxyfop-P, imidacloprid, pencicuron e zeta-cipermetrina (GU L 370 del 6.11.2020, pag. 18).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 15)

<sup>(7)</sup> Parere motivato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sul riesame mirato dei livelli massimi di residui (LMR) di alossifop-P. *EFSA Journal* 2022;20(11):7658.

- (17) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 19 agosto 2024.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa all'alossifop è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO II

**Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari**

Numerodi codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(*)</sup>	Alossifop (somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati, espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]) (R) (F)
010000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	0,01 (*)
011000	<b>Agrumi</b>	
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	

0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	<b>Pomacee</b>	
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	<b>Drupacee</b>	
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	a) <b>Uve</b>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <b>Fragole</b>	
0153000	c) <b>Frutti di piante arbustive</b>	
0153010	More di rovo	

0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	<b>Frutta varia con</b>	
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	

0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	<b>0,01 (*)</b>
0211000	<b>a) Patate</b>	
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	

0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	
0220010	Aglione	0,01 (*)
0220020	Cipolle	0,2
0220030	Scalogni	0,01 (*)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,01 (*)
0220990	Altri (2)	0,01 (*)
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)
0231000	a) <b>Solanacee e malvacee</b>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) <b>Cucurbitacee con buccia commestibile</b>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) <b>Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	



0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) <b>Mais dolce</b>	
0239000	e) <b>Altri ortaggi a frutto</b>	
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	0,01 (*)
0241000	a) <b>Cavoli a infiorescenza</b>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) <b>Cavoli a testa</b>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) <b>Cavoli a foglia</b>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) <b>Cavoli rapa</b>	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	a) <b>Lattughe e insalate</b>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	

0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	<b>Legumi</b>	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	<b>0,01 (*)</b>
0270010	Asparagi	

0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	<b>0,01 (*)</b>
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	<b>0,05</b>
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	<b>0,3(+)</b>
0401060	Semi di colza	<b>0,05</b>
0401070	Semi di soia	0,5(+)

0401080	Semi di senape	0,01 (*)
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	0,01 (*)
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	<b>CEREALI</b>	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE</b>	0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>	
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	

0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	a) <b>Fiori</b>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) <b>Foglie ed erbe</b>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) <b>Radici</b>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) <b>Altre parti della pianta</b>	
0640000	<b>Semi di cacao</b>	
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>	
0810000	<b>Semi</b>	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	

0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	<b>Frutta</b>	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)
0860010	Zafferano	

0860990	Altri (2)	
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	<b>0,01 (*)</b>
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	<b>0,01 (*)</b>
1011000	a) <b>Suini</b>	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) <b>Bovini</b>	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) <b>Ovini</b>	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	

1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	<b>d) Caprini</b>	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	<b>e) Equidi</b>	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	<b>f) Pollame</b>	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	



1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	<b>Latte</b>	<b>0,002 (*)</b>
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	<b>0,05 (*)</b>
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	<b>0,01 (*)</b>
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	<b>0,01 (*)</b>
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	<b>0,01 (*)</b>
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>	
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>	
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>	

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

**Alossifop {somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati, espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]} (R) (F)**

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Alossifop — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di alossifop e dei suoi sali e coniugati, espressa come alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto]

---

(F) = Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'idrolisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 19 febbraio 2026, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0401050 Semi di girasole**

**0401070 Semi di soia».**

---